

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Aumento dei ruoli della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri. (<i>Urgenza</i>). (1502) . . .	567
PRESIDENTE	567, 574
ROCCHETTI	568, 569, 573
PALAZZOLO	568
CAPALOZZA	569, 570, 574
MAXIA	569
ARTALE	569, 571
GULLO	569, 570, 571, 574
CONCETTI	570
BRUNO	570, 573
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	571, 572, 573
FUMAGALLI	571
LA ROCCA	571
CARCATERRA, <i>Relatore</i>	571
SCALFARO	574
PAOLUCCI	574
Votazioni segrete:	
PRESIDENTE	574, 575, 576
GULLO	574
LEONE	575
CAPALOZZA	575
PERRONE CAPANO	575

La seduta comincia alle 10,30.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento dei ruoli della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri. (1502).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Aumento dei ruoli della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri.

Nell'ultima seduta sono stati approvati gli articoli 1, 2, 3 e 4; è stato sospeso l'esame dell'articolo 5 in attesa della nota di variazione di bilancio; restano da approvare le tabelle, nonché da esaminare un articolo aggiuntivo al disegno di legge che fu presentato dall'onorevole Palazzolo, e che, essendo questi assente, l'onorevole Rocchetti fece suo con alcune modifiche; ed un emendamento all'articolo aggiuntivo Rocchetti degli onorevoli Leone e Caserta.

L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Rocchetti è del seguente tenore:

« Nella prima attuazione della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia è auto-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

rizzato ad assegnare ai concorrenti idonei del concorso per uditori giudiziari, bandito con decreto ministeriale 15 aprile 1949, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima ».

L'emendamento degli onorevoli Leone e Caserta apporta una semplice aggiunta all'articolo aggiuntivo Rocchetti:

« *Dopo le parole:* ai concorrenti idonei, *aggiungere le parole:* che abbiano conseguito la votazione di 97 e 96 ».

Resta anche da esaminare un altro articolo aggiuntivo dell'onorevole Rocchetti che suona in questi termini:

« Fino all'entrata in vigore dell'Ordinamento giudiziario che sarà emanato in relazione alle norme contenute nella Costituzione della Repubblica, è sospesa l'applicazione dell'articolo 200 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

Questo articolo però riguarda una differente questione: lo esamineremo dopo aver deciso sull'articolo relativo agli uditori giudiziari.

Prego l'onorevole Rocchetti di illustrare il suo primo articolo aggiuntivo.

ROCCHETTI. Il mio articolo si propone di presentare in modo del tutto impersonale il beneficio di cui si discute.

Noi sappiamo che i posti che furono messi a concorso con l'ultimo bando, erano quelli allora liberi, cioè 200; numero abbastanza esiguo rispetto alle necessità della magistratura. Si presentarono 2000 concorrenti, e furono coperti quei 200 posti. Furono però dichiarati idonei 349 candidati. La stessa Commissione di esami, nella sua relazione, rese noto che effettivamente questi candidati erano tutti molto preparati. La Commissione espresse anche il suo rammarico che non si potesse immettere nei ruoli un numero più rilevante di candidati.

Ora, se noi consideriamo che qualche tempo fa abbiamo immesso in magistratura delle persone che non avevano sostenuto alcun concorso, perché concorso non si può chiamare un concorso per titoli che altro non è se non una forma estemporanea di uso del potere esecutivo, tanto che il Presidente della Repubblica rimandò indietro il provvedimento; se teniamo conto che costoro tutt'al più sosterranno un esame aggiunto, in quella forma in cui questi esami si stanno facendo, e che sono

esami di abilitazione e non di concorso, non sembrerà più strano accogliere, invece, delle persone che hanno sostenuto un esame di merito molto rigoroso, e che sono state dichiarate idonee.

Il movimento di classe della Associazione magistrati, manifestatosi con episodi che non sappiamo se definire più tristi o preoccupanti, ci porta alla conclusione che il problema va seriamente affrontato e rapidamente risolto. E allora perché, avendo a disposizione, in questo momento 129 candidati dichiarati idonei, ci dobbiamo formalizzare di fronte a una norma comune, quando abbiamo una situazione del tutto eccezionale? Situazione derivante dalle esigenze del lavoro e dalla sopravvenienza di un provvedimento straordinario per l'aumento dei ruoli della magistratura.

Io penso che, come ultimo della serie dei provvedimenti straordinari, possiamo adottare questo che forse è il più tenue, perché è quello che meno si allontana dalla visione generale del problema e dalla legislazione sulla materia.

Esaminiamo le eccezioni più rilevanti che si fanno al provvedimento.

Innanzitutto si dice che la Costituzione prescrive che solo per concorso si può entrare in magistratura, mentre costoro sarebbero immessi con un provvedimento legislativo che, ampliando il concorso, farebbe entrare in magistratura tutti gli idonei; quindi, non si avrebbe il vaglio del concorso.

Questo ragionamento ha più l'apparenza che la sostanza della realtà, perché, in effetti, costoro il concorso l'hanno sostenuto — anche se esso fu limitato a 200 posti, tanti essendo allora quelli disponibili — e sono stati dichiarati idonei.

Un'altra eccezione oppone che noi vorremmo a far beneficiare di questo provvedimento degli individui determinati. E proprio allo scopo di rendere il provvedimento il meno personale possibile, mi sono permesso di suggerire questa formulazione dell'articolo per cui possono essere immessi nei ruoli i candidati idonei per tutte le vacanze che si verificheranno in un dato periodo di tempo. In questo modo non possiamo sapere fin da prima con certezza il numero di coloro che saranno effettivamente immessi nella magistratura.

PALAZZOLO. Io insisto sul mio emendamento originario che suona in questi termini: « I primi 129 posti di uditore giudiziario saranno conferiti ai candidati risultati idonei, e non inclusi nella graduatoria, del concorso

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

bandito con decreto ministeriale 15 aprile 1949, del Ministro di grazia e giustizia» e chiedo che sia posto in votazione.

CAPALOZZA. Aggiungo poche parole a quelle dette dall'onorevole Rocchetti. Ricordo che qualche collega nella seduta precedente ebbe a rilevare come, con l'accettazione di questo provvedimento, si sarebbe costituito un precedente pericoloso. Devo rilevare, invece, che di precedenti ce ne sono già e sono precedenti legislativi che giustificano pienamente l'accoglimento del provvedimento. Mi riferisco alla legge 9 maggio 1950, n. 281, relativa alla graduatoria del concorso magistrale B-6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di quest'anno n. 128, pagina 1667.

Quanto al merito, desidero segnalare una frase della relazione del presidente della Commissione per il concorso a 200 posti di uditore giudiziario, Brunelli:

« Tutti i candidati (insisto sulla parola « tutti », assumendo così una posizione critica di fronte all'emendamento Leone, che vorrebbe limitare il numero dei candidati da favorire con questa legge) che hanno conseguito l'idoneità, danno affidamento di essere, per l'ottima preparazione giuridica, all'altezza del loro compito ».

Molte altre osservazioni utili e opportune sono esposte nella relazione, ma non le leggo perché credo che i commissari già le conoscano.

MAXIA. Qui si sta parlando di idonei. A me risulta che in quest'ultimo concorso ci sono stati soltanto promossi e idonei. Ed è questo un fenomeno che da qualche tempo si verifica, e che ha lo scopo precipuo di non bocciare taluni magistrati, che hanno già raggiunto un grado elevato, onde evitare che essi si vengano a trovare in condizioni difficili anche di fronte agli avvocati nell'amministrazione della giustizia. Perciò fra tutti coloro che hanno raggiunto l'idoneità puramente formale, ce ne sono certamente molti che avrebbero dovuto essere bocciati.

ROCCHEFTI. Ma noi stiamo parlando del concorso per uditori giudiziari, non dei concorsi interni della magistratura.

MAXIA. Comunque è un argomento molto delicato, se i concorsi distinguono tra promossi, idonei e bocciati, evidentemente gli idonei, quali che siano i motivi per i quali sono esclusi dalla promozione, non entrano nel numero dei promossi. Che sappiamo noi se un individuo abbia ottenuto facilmente la qualifica di idoneità appunto perché in ogni modo non sarebbe stato ammesso? Io affermo che di fronte alla magistratura, per i compiti

che essa esercita, deve essere osservata la rigorosità massima fin dall'inizio. Sono perciò contrario a un emendamento che immetterebbe nella magistratura persone le quali, secondo me, non hanno superato il concorso.

ARTALE. Io concordo con gli apprezzamenti dell'onorevole Rocchetti e col suo emendamento. Desidero però che mi sia chiarito quando è stata approvata la graduatoria.

GULLO. È evidente che l'emendamento è suggerito da motivi pratici.

Ognuno di noi conosce l'attuale insufficienza dell'organico della magistratura; per ovviare a ciò con tempestività, motivi pratici consigliano la immissione dei candidati dichiarati idonei. Al collega che parlava di idoneità regalata, rispondo che questo concetto è smentito dal fatto che vi è stato un gran numero di bocciati, e che il presidente non avrebbe incluso nella sua relazione l'invito ad assumere in servizio tutti gli idonei se questa idoneità fosse stata contrastante con la realtà. C'è dunque un'idoneità accertata.

Non vorrei però dare l'impressione che noi ci dichiariamo favorevoli all'articolo aggiuntivo solo per questi motivi pratici. Secondo me ci sono motivi di diritto che permettono il suo accoglimento e che evitano di creare un precedente, della cui pericolosità mi rendo perfettamente conto. L'articolo viene accolto nel momento stesso in cui viene aumentato il numero degli uditori giudiziari. Ci sono ora 240 nuovi posti di uditore giudiziario. Perché gli idonei non furono nominati? Il collega parlava di promossi e di non promossi; ma egli cadeva in errore, perché promossi sono tutti gli idonei; poi solo una parte di essi riesce ad avere il posto di magistrato, perché il numero dei posti messi in palio è limitato. Ora stiamo approvando una legge che aumenta il numero dei posti: quale diritto quesito noi offenderemmo accogliendo l'articolo aggiuntivo? Lederemmo dei diritti quesiti se, ferma restando la pianta organica, immettessimo nella magistratura gli idonei che non hanno avuto il posto, appunto perché quel numero di posti messi a concorso era stato fissato in relazione ad una determinata pianta organica.

Allora gli idonei degli anni venturi avrebbero diritto di lamentarsi. Ma di che cosa potrebbero lamentarsi nel caso attuale in cui c'è stato un aumento dell'organico? Perché questo aumento dovrebbe andare esclusivamente a loro favore?

Non comprendo perché i giovani dichiarati idonei oggi dovrebbero essere esclusi dal beneficio dell'aumento della pianta organica. Ne

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

hanno secondo me un vero diritto e commetteremmo un'ingiustizia se riservassimo l'intero aumento del ruolo agli idonei degli anni 1951 e 1952.

Io pongo la base dell'emendamento su queste considerazioni. L'anno venturo i dichiarati idonei che non riusciranno ad avere il posto non potranno invocare questo precedente, perché l'anno venturo non ci sarà aumento della pianta organica, o almeno non è pensabile che ci sia.

A me pare che questa sia una ragione tale da giustificare l'emendamento. Inoltre penso che commetteremmo sul serio un'ingiustizia se limitassimo l'assunzione soltanto a una parte dei giovani dichiarati idonei. Per me dobbiamo accogliere tutti o nessuno. Se è vero che tutti sono idonei a coprire il posto di magistrato, non possiamo escludere nessuno, perché, escludendo qualcuno, faremmo un provvedimento *ad personam*; includendo tutti facciamo invece una legge per tutti gli idonei, il che non costituirà un pericoloso precedente.

CAPALOZZA. Voglio fare una considerazione, in aggiunta a ciò che ha detto l'onorevole Gullo. Il concorso per uditori viene bandito per i posti vacanti al momento del bando, mentre nel periodo, necessariamente non breve, in cui il concorso si esaurisce, le vacanze aumentano in modo notevole. Ad eliminare tale inconveniente delle vacanze perpetue, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ultimo concorso del 1949, ha esteso, con semplice decreto ministeriale, i posti di referendario da coprire nel Consiglio di Stato. Il procedimento è stato diverso, allora, e non poteva non essere diverso. Ma oggi, di fronte all'aumento dei ruoli portato dalla legge che stiamo discutendo, possiamo arrivare allo stesso scopo per altra strada, formalmente più corretta.

CONCETTI. Esprimo parere discorde da quello che, attraverso le voci degli onorevoli Rocchetti, Gullo e Capalozza, sembra sia il parere della maggioranza.

La premessa che tutti hanno fatto è questa: siamo d'accordo, nella preoccupazione di non costituire un precedente che potrebbe pregiudicare analoghe situazioni. Però, secondo l'onorevole Gullo, poiché questi giovani sono stati dichiarati idonei, essi, di diritto e senza che il fatto possa costituire precedente, dovrebbero essere immessi nella magistratura. Senonché, a me pare che il concetto espresso dall'onorevole Gullo abbia più un contenuto di carattere amministrativo che di diritto. Non regge la considerazione che, es-

sendo ampliata la pianta organica con un provvedimento eccezionale, i dichiarati idonei debbano trovare collocamento, perché non esistono diritti quesiti del concorrente di fronte a un concorso che si è esplicito secondo le norme determinate dal bando. Noi ci troviamo di fronte a un concorso con un numero limitato di posti, per vincere il quale occorre non solo essere idonei, ma anche aver graduato la propria capacità entro un determinato limite che rappresentava la vittoria del concorso. Il provvedimento eccezionale di ampliamento non muta la questione di diritto; perché è una questione di carattere amministrativo che non fa sorgere alcuna pretesa o alcun diritto quesito. Non esistono diritti quesiti e non possono esistere pretese nel senso di essere dichiarati vincitori del concorso, se è sopravvenuta una norma che ha allargato la pianta organica della magistratura. Si pone soltanto un'altra necessità: bandire un altro concorso per ricoprire tutti i posti disponibili.

BRUNO. Tra due anni? E intanto rimangono i pretori onorari.

CONCETTI. Si tratta di espletare una tecnica amministrativa più rapida, e delegare eventualmente al Ministro quei determinati mezzi giuridici che gli consentano di provvedere a questa cogente ed immediata carenza, ma non si può dire che esiste una ragione di diritto per cui gli idonei possano vantare una qualsiasi pretesa.

I precedenti che sono stati citati, secondo me, non hanno nulla in comune con il caso nostro. Mentre qui ci troviamo a valutare la posizione di giovani i quali, esclusivamente attraverso un concorso, sono stati ritenuti idonei, nell'altro caso avevamo degli individui che non solo erano stati dichiarati idonei per concorso, ma che, attraverso una applicazione pratica, avevano dato dimostrazione della loro capacità ad adempiere i compiti per cui avevano partecipato al concorso. La differenza è sostanziale, perché nell'un caso si tratta di giovani la cui idoneità è valutata da un punto di vista astratto, come l'esito di un concorso, nell'altro caso l'idoneità dipende dal concorso e dall'esperimento pratico.

Io sono perciò contrario all'articolo aggiuntivo.

GULLO. Sono stato male interpretato. Io dico che il concorso è evidentemente determinato da elementi legali. Nel momento in cui esso viene bandito, per esempio, per 100 posti, questi 100 posti non sono determinati a caso, ma in relazione ad una pianta organica, mettiamo di 1000 posti. Nel momento in cui

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

interviene il fatto nuovo che i 1000 posti diventano 2000, è logico che anche i 100 posti diventino 200.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi permetto di osservare che dalle tabelle risulta che non c'è nessun aumento di organico per i posti di uditore giudiziario: erano 350 e 350 rimangono.

GULLO. Il posto di uditore giudiziario è un posto di preparazione. Il posto della pianta organica è quello di giudice; ma quando si aumenta il numero dei giudici, conseguenza inevitabile è quella di aumentare anche il numero degli uditori giudiziari, perché il posto di uditore giudiziario rappresenta il tirocinio che si deve fare per conseguire la nomina a giudice. Il numero degli uditori giudiziari deve essere quindi proporzionato a quello dei giudici.

Così stando le cose, perché dovremmo devolvere questo aumentato numero tutto ai concorrenti degli anni venturi? Se la legge vuole che gli idonei coprano i posti, e questo anno abbiamo la possibilità di mettere a concorso un numero maggiore di posti, perché non dobbiamo mettere questi posti a disposizione di coloro che sono stati dichiarati idonei? Sono d'accordo con l'onorevole Concetti che ciò non crea un diritto, ed è appunto per questo che noi facciamo la legge, legge che viene basata non su un concetto di umanitarismo, ma su una legittima pretesa dei giovani dichiarati idonei nell'ultimo concorso.

ARTALE. Io concordo con la tesi esposta dall'onorevole Gullo, perché qui i diritti quesiti a cui accennava l'onorevole Concetti non entrano affatto in gioco. È appunto per questo che creiamo una disposizione di legge a carattere eccezionale, che ha il suo fondamento nel fatto nuovo dell'allargamento della pianta organica. L'osservazione che il numero degli uditori giudiziari non è aumentato nelle tabelle, non ha valore, perché noi non abbiamo ancora approvato le tabelle, e potremmo includere nelle tabelle quel numero di uditori giudiziari che ritenessimo necessario.

FUMAGALLI. Delle ragioni qui esposte, una sola esercita un certo peso sull'animo mio, quella della urgenza in cui si trova la giustizia di reclutare nuovi magistrati. Ma questa considerazione trova temperamento in un'altra, ossia nell'osservazione di un alto magistrato che diceva: « Noi magistrati sentiamo tutti i giorni la deficienza dei giudici; però, piuttosto che avere degli elementi mal preparati, preferiamo andare avanti in pochi come siamo ».

Io ritenevo che fosse finito il periodo della legislazione straordinaria in proposito, e che si entrasse definitivamente nella via maestra dei concorsi. Come giurista, le ragioni portate qui non mi persuadono. Quando lo Stato indice un concorso, assume un impegno di fronte alla generalità. Ogni eventuale concorrente misura le sue forze in relazione al concorso; valuta le eventualità di successo, e, se non si ritiene preparato, attende un altro concorso. Voi dite che si ledono dei diritti quesiti. Io dico che proprio con l'emendamento si ledono i diritti di coloro che sono in attesa, perché si preclude loro la possibilità di prendere parte a un secondo concorso sul quale facevano affidamento proprio in vista dell'allargamento dei ruoli. È questa una questione che si è presentata già in tutti i Ministeri, e, per quello che io so, è stata sempre respinta. Guai se si vengono a modificare queste norme ferree che disciplinano i concorsi!

LA ROCCA. Siamo tutti d'accordo: nessuno è disposto ad aprire le braccia a chi non è meritevole. Ma più che addentrarci in una questione di diritti quesiti o altro, dobbiamo esaminare il caso alla stregua del più elementare buon senso che deve stare alla base delle questioni di diritto. Si afferma che con l'emendamento si lederebbero i diritti di coloro che potrebbero partecipare a nuovi concorsi. Ma secondo me la considerazione che deve prevalere è quella della carenza dei magistrati. È stato bandito un concorso per 100 posti e poi la necessità è diventata di 300; ora che aumentiamo i posti in organico, è giusto che tutti quelli dichiarati idonei nel concorso siano ammessi.

Ritengo che non serviremmo gli interessi della giustizia non accogliendo questo emendamento.

CARCATERRA, *Relatore*. Io sono contrario a questo emendamento, e ne dirò brevemente le ragioni, senza ripetere quello che è stato detto così bene dagli onorevoli Concetti e Furagalli.

Prima di tutto pongo un problema di costituzionalità della legge. La legge impone che l'ingresso in Magistratura avvenga mediante concorso. Sul significato di concorso bisogna intendersi bene. Il concorso è qualche cosa di diverso da un esame; se accettassimo l'emendamento proposto dall'onorevole Rocchetti trasformeremmo il concorso in un puro e semplice esame.

È stato detto che nel concorso tutti questi giovani si sono dimostrati molto preparati. Sarà vero, ma questa situazione si è verificata anche ieri, e si potrà verificare anche domani,

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

ed allora per ragioni di giustizia non possiamo accettare l'emendamento Rocchetti, altrimenti in tutti i concorsi in cui il presidente della Commissione dicesse che i candidati sono preparati, tutti dovrebbero essere ammessi.

È stato parlato anche di diritti quesiti. Io non faccio questione di diritti quesiti, ma affermo che se dei concorsi devono essere fatti con la massima severità, sono proprio quelli della Magistratura. Ci stiamo occupando proprio ora in Parlamento della dignità, dell'indipendenza e della importanza della funzione dei magistrati. Ma se vogliamo difendere questo punto di vista, dobbiamo richiedere che i concorsi siano fatti con la massima severità. Diritti quesiti non esistono. Mi oppongo alla tesi dell'onorevole Gullo perché i concorsi non vengono banditi esclusivamente in relazione al numero dei posti; anzi, non si pongono a concorso tutti i posti vacanti, perché si mira a limitare i posti dei concorsi per ottenere una selezione più severa. Ammettendo quest'anno tutti gli idonei del concorso precedente, verremmo ad ammettere dei giovani che hanno avuto 91 punti in graduatoria.

Che cosa avverrà negli anni venturi? Che, poiché non potranno essere messi a concorso tutti i 500 o 600 posti vacanti, ma soltanto un numero limitato di posti, mentre ora ammetteremmo persone graduate con 91 punti, domani non riuscirebbero persone che abbiano riportato un punteggio anche superiore. Né accetto la via di mezzo proposta dall'onorevole Leone, che costituirebbe un arbitrio oltre che un'ingiustizia. Non vedo il motivo per cui dovremmo arrestarci a una votazione di 96 o 97 piuttosto che ad un'altra.

Concludendo, io chiedo il rigetto dell'articolo aggiuntivo, perché non dobbiamo dare l'impressione al Paese che lo approviamo in seguito a pressioni esercitate su di noi.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Prego la Commissione di esaminare con grande ponderazione l'articolo che viene proposto. Già la Commissione ha introdotto dei gravi emendamenti a questo disegno di legge. Non posso infatti non ricordare che, per effetto dell'emendamento introdotto in tema di aumento degli organici e di distribuzione di posti, verranno nominati consiglieri di Corte di appello dei magistrati che in sede di scrutinio, in pericoli precedenti, non sono stati dichiarati promovibili. Ora ci troviamo ad esaminare gli effetti dell'aumento di organico per quanto riguarda gli uditori. Si propone di autorizzare il Ministro a nomi-

nare tutti coloro che nel recente concorso hanno raggiunto la qualifica di idonei.

Ognuno di noi si rende conto del fondamento pratico di questa proposta, che è quello di sopperire alla carenza dei magistrati, necessità questa indiscutibilmente urgente. Però ritengo che, specialmente in questa sede responsabile di Commissione di giustizia, si debba tener conto anche dell'altro elemento non meno importante di una rigorosa selezione dei magistrati. Rigorosa selezione della quale si è fatto eco anche il congresso dell'Associazione dei magistrati.

Quale sarebbe la conseguenza degli emendamenti Palazzolo e Rocchetti? Che, oltre quelli già nominati, otterrebbero il posto altri candidati al concorso per uditori giudiziari che hanno ottenuto la classifica di 91, cioè di 7/10. Mi pare che tale classifica non sia rispondente alle esigenze da tutte le parti fatte presenti.

Ma qui si sono trovati non solo dei motivi pratici, rappresentati dall'urgenza, motivi pratici a cui possono opporsi altri motivi pratici come quello della selezione; ma si è anche parlato di una specie di fondamento nelle aspirazioni di coloro che sono stati dichiarati idonei, in quanto questi avrebbero un legittimo interesse, mentre non si lederebbe nessun altro legittimo interesse. Come ha già osservato l'onorevole Fumagalli, io non vedo nessun legittimo interesse nei candidati dichiarati idonei, perché legittimo interesse si ha sempre in relazione a una determinata norma giuridica. Ora, noi stiamo studiando una norma che entrerà in vigore in un determinato momento successivo, in relazione alla quale perciò non si può fondare nessun legittimo interesse da parte di quelli che sono stati dichiarati idonei. Costoro hanno un solo legittimo interesse: la qualifica di idoneità, che potrà servire loro in un successivo concorso, ma che non dà loro nessun legittimo diritto alla nomina ad uditore giudiziario, perché risultati al di fuori del numero dei posti messi a concorso.

Certamente, invece, si verrebbe a ledere l'interesse legittimo di coloro che, per scrupolo personale, non ritenendosi ancora sufficientemente preparati, non si sono presentati al concorso testé espletato, e di coloro che potranno comunque presentarsi al nuovo concorso: tutti giovani che potrebbero essere anche migliori di quelli che hanno avuto già una classifica nel precedente concorso.

A me pare che, specialmente tenendo presente l'effettiva necessità della rigorosa selezione dei magistrati, dobbiamo considerare

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

gli interessi degli idonei ma anche e soprattutto l'interesse degli assenti e principalmente la necessità di procedere a concorsi sempre più limitati, onde garantire la selezione dei magistrati. Quindi, se l'articolo aggiuntivo proposto lede qualche interesse, lede l'interesse legittimo degli assenti. Se la pubblica amministrazione, con un atto amministrativo, aumentasse il numero dei posti messi a concorso oggi, sia pure come conseguenza indiretta dell'aumento dei ruoli, si commetterebbe un atto illegittimo, come ha affermato una numerosa giurisprudenza del Consiglio di Stato. E allora io domando: può il potere legislativo assumersi la responsabilità di compiere degli atti che sarebbero legittimi perché atti del potere legislativo, ma che, se fossero atti amministrativi, sarebbero illegittimi? Prego la Commissione di tener presente che, se non ci sono dei limiti costituzionali in questo senso precisi, tuttavia si viola la Costituzione, perché questa stabilisce in modo particolare la necessità dei concorsi per la magistratura, ed evidentemente si riferisce ai concorsi nel senso vero della parola. Come è stato rilevato, il concorso è per quel numero limitato di posti previsto nel bando; oggi, a concorso espletato, se considerassimo vincitori del concorso anche quelli che sono stati dichiarati soltanto idonei, determineremmo un capovolgimento della situazione, che costituirebbe veramente una violazione della Costituzione alla quale, anche per le ragioni di merito che ho accennato, non si deve addvenire.

Il giudizio espresso nella relazione della commissione esaminatrice, per quanto autorevole, non sposta i termini costituzionali della questione, perché quel giudizio non può avere altro valore che quello di segnalazione, per un prossimo concorso, di coloro che già hanno raggiunto l'idoneità.

Per queste ragioni, sono contrario all'articolo aggiuntivo. Ad ogni modo, perché non ci siano equivoci, dichiaro che, se esso fosse approvato nei termini proposti dall'onorevole Rocchetti, il Ministro non si varrebbe di quella autorizzazione, per uno scrupolo di osservanza della Costituzione.

Ritengo invece che una quota limitata di coloro che sono stati dichiarati idonei, possa autorizzare un atto legislativo che consenta al Ministro di procedere alle nomine; mi riferisco a quei 14 candidati che hanno avuto punti 97. Questo punteggio è stato raggiunto in tutto da 34 candidati; 20 sono stati inclusi nelle assunzioni, 14, no. Io credo che, per ragioni di equità, si possa estendere l'ammissi-

sione a tutti coloro che hanno ottenuto punti 97.

BRUNO. Qui si verifica un fatto del tutto nuovo. C'è una dichiarazione del Governo, che va al di là della volontà espressa da una parte del potere legislativo. Noi non sappiamo ancora quale sarà l'esito della votazione; potrebbe anche darsi che l'articolo aggiuntivo fosse respinto. Ma il Governo precorre la votazione e annuncia che, nel caso che la votazione fosse a lui contraria, egli renderà inoperante la votazione medesima.

Noi protestiamo contro questa dichiarazione. Rileviamo poi che l'onorevole Rocchetti ha fatto suo l'articolo aggiuntivo Palazzolo; noi abbiamo quindi ritenuto di discutere quest'ultimo. L'emendamento Palazzolo non dà al Governo una facoltà, ma impone al Governo l'obbligo di assorbire i 129 candidati dichiarati idonei.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero chiarire che non ho affatto voluto dire che il Governo pensa di porre in non essere una deliberazione dell'Assemblea. Per scrupolo di chiarezza e di lealtà ho detto che, se fosse approvato l'emendamento dell'onorevole Rocchetti, nei termini in cui è stato proposto, nel senso cioè di una facoltà concessa al Governo, il Governo difficilmente si varrebbe di questa facoltà. Con questo ho voluto precisare che se la Commissione intende prendersi la responsabilità di una assunzione, in questo caso, per legge, la prenda direttamente; il Governo, per conto suo, non la prenderebbe.

ROCCHETTI. È evidente che il Sottosegretario è rimasto nei puri limiti del mio emendamento. In principio l'onorevole Palazzolo presentò un emendamento; data la sua assenza, io lo feci mio riservandomi di apportarvi variazioni, poiché in realtà avevo intenzione, come feci in effetto, di presentare un mio emendamento sullo stesso argomento. L'emendamento Palazzolo fa obbligo al potere esecutivo di procedere alla nomina degli idonei. Il mio stabilisce di autorizzare il Governo, come facoltà, a dichiarare ammessi coloro che sono stati ritenuti idonei, relativamente alle vacanze che si maturino nei sei mesi. Quindi nel mio emendamento vi è una duplice limitazione: facoltà che si concede al potere esecutivo e limitazione nel tempo. A me sembra che questa dizione sia più contemporanea. Allo stato delle cose, poiché ho presentato il mio emendamento fin da principio, mantengo il mio emendamento in via subordinata a quello dell'onorevole Palazzolo.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

CAPALOZZA. Prendo atto della dichiarazione fatta dall'onorevole Sottosegretario. Noi abbiamo interpretato male il suo pensiero. Gli do atto, cioè, della onestà dei suoi intendimenti nell'annunciare alla Commissione che, nell'ipotesi in cui l'emendamento Rocchetti venisse approvato, il Governo non si avvarrebbe della facoltà prevista. Questo però significa che chi vuole accogliere il principio, deve votare l'emendamento Palazzolo, anziché quello Rocchetti: e così faremo noi.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione dell'emendamento Palazzolo.

Se non verrà accettato l'emendamento Palazzolo, passeremo all'emendamento Rocchetti. In caso che non fosse accettato neppure questo, voteremo l'emendamento Leone, che non è altro che un emendamento all'articolo aggiuntivo Rocchetti, nel testo del quale si propone l'aggiunta: « gli idonei che abbiano conseguito la votazione di 96 e 97 ».

SCALFARO. Faccio una dichiarazione di voto. Io voterò contro tutti gli emendamenti per tre motivi: anzitutto perché costituiscono atti sostanzialmente illegittimi; in secondo luogo perché se è vero che c'è bisogno di magistrati, è altrettanto vero che c'è bisogno di magistrati ben preparati e assunti con severa selezione; in terzo luogo perché non mi sento di credere all'indipendenza di quei magistrati che vengono assunti attraverso leggi che si fanno soltanto per pressioni politiche.

GULLO. Dichiaro che voterò per l'emendamento; protesto contro quello che ha detto l'onorevole Scalfaro, ed affermo che egli è contrario agli emendamenti per un angusto spirito di casta, perché è magistrato.

SCALFARO. Dia le prove di quanto afferma!

GULLO. Ci dia lei le prove di quello che ha detto!

Sarei stato propenso a votare l'emendamento Rocchetti, perché sarebbe stato più opportuno conferire al Governo la possibilità di graduare le assunzioni. Ma sono costretto a votare per l'articolo aggiuntivo Palazzolo, più drastico, perché il Governo ha testé fatto la dichiarazione che abbiamo udito. In conseguenza di essa, sarebbe reso vano l'emendamento votato dalla Commissione e inutile tutta la discussione che abbiamo fatto. Perciò noi ci sentiamo costretti a votare l'articolo Palazzolo.

PAOLUCCI. Anche io protesto contro l'insinuazione dell'onorevole Scalfaro e dichiaro che voterò per l'emendamento dell'onorevole Palazzolo. C'è una crisi grave che travaglia l'amministrazione della giustizia. Se si am-

mette questa realtà dolorosa, dobbiamo ricorrere a provvedimenti di carattere eccezionale per ovviarvi. D'altra parte non immettiamo nella carriera della magistratura gente non preparata, ma concorrenti che dalla Commissione esaminatrice sono stati dichiarati idonei e meritevoli di avviarsi alla carriera della magistratura.

PRESIDENTE. Comunico che è stata chiesta dal prescritto numero di deputati la votazione a scrutinio segreto dell'articolo aggiuntivo Palazzolo, così formulato:

« I primi 129 posti di uditore giudiziario saranno conferiti ai candidati risultati idonei, e non inclusi nella graduatoria del concorso bandito con decreto ministeriale 15 aprile 1949 dal Ministro di grazia e giustizia ».

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Palazzolo.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	16
Voti contrari	19

(L'articolo aggiuntivo non è approvato).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Amadei, Artale, Baresi, Belloni, Bettiol Giuseppe, Bianco, Bruno, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Carcaterra, Caserta, Coccia, Colitto, Concetti, Corsanego, Fietta, Fumagalli, Fusi, Gullo, La Rocca, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Marzi, Maxia, Murdaca, Paolucci, Perrone Capano, Ricci Giuseppe, Rocchetti, Scalfaro, Scappini e Trulli.

GULLO. Per l'ordine della votazione. Si presentano ora due problemi distinti. Uno è quello posto dall'onorevole Leone, che vuole limitare il numero delle ammissioni ai candidati che hanno riportato almeno 96 e 97 punti; l'altro quello di delegare o non al Governo la nomina di venti, trenta, novanta persone ad uditori giudiziari. L'emendamento Leone limita il numero all'infuori della delega al Governo. Se votiamo l'emendamento Roc-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1950

chetti, ci troviamo ad avere risoluto uno solo degli aspetti, cioè quello del numero, in quanto sarebbero tutti ammissibili; ma ci troviamo di fronte all'altro aspetto, perché il Governo ha dichiarato che, nonostante questo emendamento, non eserciterà la facoltà concessagli. Quindi viene ad essere senz'altro leso l'emendamento Leone. Io sono del parere, quindi, che quest'ultimo debba essere votato prima.

PRESIDENTE. L'emendamento Leone è un emendamento che si pone subordinatamente all'emendamento Rocchetti e quindi deve essere votato dopo.

Poiché anche per questi due emendamenti è stato chiesto lo scrutinio segreto, voteremo prima il testo dell'articolo aggiuntivo Rocchetti e poi il testo dell'articolo aggiuntivo Rocchetti con l'inclusione proposta dall'onorevole Leone.

LEONE. Io adotto il testo Rocchetti, limitando soltanto l'ammissione agli idonei che hanno raggiunto 96 e 97 punti. Ritengo di dover mantenere questo testo, dato che il Sottosegretario ha fatto intendere che, se fosse votato, abbandonerebbe la premessa che il Governo non si avvarrebbe della facoltà concessagli.

CAPALOZZA. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento Rocchetti, solo perché è l'unico che è restato in piedi e perché ritengo che il veto annunciato dal Governo non possa ritenersi più attuale e valido, in quanto l'onorevole Sottosegretario stesso ha dichiarato che egli sarebbe disposto, in subordine, ad accedere all'emendamento Leone, sia pure limitatamente ai candidati che hanno riportato 97 punti. È vero che l'onorevole Leone contempla anche i candidati che hanno riportato 96 punti, ma credo che ciò non faccia recedere l'onorevole Sottosegretario dal suo contegno.

PERRONE CAPANO. Io dichiaro che ho votato favorevolmente all'emendamento Palazzolo, ma che voterò contro l'emendamento Rocchetti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione a scrutinio segreto l'articolo aggiuntivo Rocchetti che è del seguente tenore:

« Nella prima attuazione della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad assegnare ai concorrenti idonei del concorso per uditori giudiziari bandito con decreto ministeriale 15 aprile 1949, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima ».

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta:

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	16
Voti contrari	18

(L'articolo aggiuntivo non è approvato).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Amadei, Artale, Baresi, Belloni, Bettiol Giuseppe, Bianco, Bruno, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Carcaterra, Caserta, Cassiani, Coccia, Colitto, Concetti, Corsanego, Fietta, Fumagalli, Fusi, Gullo, La Rocca, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Marzi, Murdaca, Paolucci, Perrone Capano, Ricci Giuseppe, Rocchetti, Scalfaro e Scappini.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione a scrutinio segreto l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Leone:

« Nella prima attuazione della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad assegnare ai concorrenti idonei, che abbiano conseguito la votazione di 97 e 96, del concorso per uditore giudiziario bandito con decreto ministeriale 15 aprile 1949, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima ».

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta:

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	12
Voti contrari	22

(L'articolo aggiuntivo non è approvato).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Amadei, Artale, Baresi, Belloni, Bettiol Giuseppe, Bianco, Bruno, Buzzelli, Caccuri, Capalozza, Carcaterra, Caserta, Cassiani, Coccia, Colitto, Concetti, Corsanego, Fietta, Fumagalli, Fusi, Gullo, La Rocca, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Murdaca, Paolucci, Perrone Capano, Ricci Giuseppe, Rocchetti, Scalfaro, Scappini e Trulli.

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 12,20.